Prot. n. 0004001 anno 2021 del 18/12/2021

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANZARO

MiUR - AFAM

Catanzaro, 17 dicembre 2021

Approvato con il Verbale del Consiglio Accademico del 28 aprile 2020.

Regolamento Disciplinare Studenti

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e decoro fra quanti, e a qualunque titolo, operano all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro di seguito denominato "Accademia". In particolare, definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare nei loro rapporti con l'Accademia, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione. Per studenti si intendono tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, all'Accademia. In tale categoria rientrano anche gli studenti che frequentano le sedi dell'Accademia per un periodo limitato di tempo.
2. La responsabilità disciplinare è individuale.
3. Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti all'Accademia anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività dell'Istituto, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'immagine dell'Istituzione.

Art.3 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio e di produzione con particolare riguardo alle attività collettive;
2. Gli studenti devono tenere un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto;
3. Gli studenti sono tenuti a informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date delle iniziative artistiche e didattiche, sulle disposizioni e i regolamenti specifici emanati dagli organi dell'Istituto e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra normativa promulgata dal Direttore e di ogni comunicazione pubblicata sul sito istituzionale;

4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e gli strumenti dell'Accademia e a comportarsi in modo tale da non arrecare danno a persone e al patrimonio dell'Istituzione;

Art. 4 - Illeciti disciplinari

In generale, per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto che:

a) sia gravemente offensivo dell'immagine dell'Accademia o sia offensivo della dignità di studenti, Direttore, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Accademia;

b) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dall'Accademia;

c) sia diretto al fine di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;

d) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;

e) comporti violazione di leggi e regolamenti;

f) sia diretto a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art.5 - Sanzioni

Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dall'Accademia sono:

a) ammonizione verbale;

b) ammonizione scritta;

c) azione risarcitoria;

d) interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche di ogni genere;

e) sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;

f) sospensione temporanea dall'Accademia, per un periodo non superiore a tre anni, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame;

g) espulsione.

L'individuazione della sanzione applicabile deve tenere conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

Art.6 - Organi competenti

Secondo l'art.6 comma 4 del DPR 132/03, le sanzioni sono comminate dal Direttore dell'Accademia, titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, sentito il parere del Consiglio Accademico.

Art.7 - Procedimento disciplinare

1. Il Direttore ricevuta la notizia del presunto illecito dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile.
Nei casi di possibile sanzione previsti dall'art. 5, lettere c), d), e), deve quindi procedere all'audizione dello studente, il quale deve essere convocato con nota scritta regolarmente notificata a mezzo pec o, in mancanza, a mezzo di raccomandata A/R o raccomandata brevi manu.
2. La comunicazione deve contenere:
a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
b) l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
c) è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
3. In casi di particolare gravità il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
4. Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 3 giorni.
5. L'attività istruttoria deve concludersi entro 30 giorni e il Direttore può disporne l'archiviazione o adottare uno specifico provvedimento disciplinare.
6. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente.

Art.8 - Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5, lett. c, d, e, f, g è ammesso, entro 10 giorni, ricorso al Consiglio Accademico.
2. Il Consiglio Accademico può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro del Consiglio Accademico e lo studente nei confronti del quale si procede,

il Direttore provvederà a indicare lo stato di incompatibilità e a impedire al docente di esprimere una valutazione sull'accaduto.

4. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

IL DIRETTORE
PROF. VIRGILIO PICCARI